



**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI
DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DI CHIMICA TESSILE E COLORISTICA
PER MODIFICA STATUTARIA**

Verbale del 26/03/2021

In data 26/03/21 alle ore 09.00, si è riunita in modalità on-line su piattaforma Google Meet l'Assemblea Straordinaria degli associati, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Modifica dello statuto dell'Associazione;
- Varie ed eventuali.

Assume la presidenza della riunione, in base alle disposizioni statutarie, il Sig. Cavestro Stefano il quale chiama ad assolvere alle funzioni di segretario per la redazione del presente verbale la Signora Rossato Silvia che accetta.

Il Presidente, dopo aver proceduto a constatare l'identità dei partecipanti fa constatare ai presenti la presenza del numero legale degli associati aventi diritto di voto e la validità della riunione e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

- Vengono illustrate le motivazioni che spingono alla necessità di modificare lo statuto dell'Associazione, necessarie per adattare il documento alla normativa in vigore (in particolar per adeguarlo al codice del terzo settore) e per correttezza gestionale;

Si propone di sostituire lo statuto attualmente in vigore con quello allegato al presente verbale.

Rossato

Cavestro

SI DELIBERA

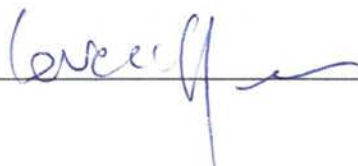
1. Di approvare le modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo;
2. Di dare mandato al Sig. Cavestro Stefano di procedere con gli adempimenti necessari alla registrazione del nuovo statuto, che viene allegato al presente verbale;

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, letto e approvato il presente verbale, la riunione è tolta alle ore 10.30

Il Segretario



Il Presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO
UFFICIO TERRITORIALE DI GORGONZOLA
Registrato il 31/3/2021 al n° 976 s 3
con € _____ versati giusta quietanza cumulativa
del _____ ESSENTE

Il Delegato
Michela G. G. G.
Firma su delega del Direttore provinciale
Vincenzo Gentile



STATUTO PER L'ENTE del TERZO SETTORE "AICTC Associazione Italiana di Chimica Tessile e Coloristica"

ART. 1 (Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 (e dei suoi decreti attuativi e modifiche successive) e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: <<AICTC Associazione Italiana di Chimica Tessile e Coloristica>> (da qui in poi per semplicità "Associazione" o "AICTC"). Esso assume la forma giuridica di associazione, apartitica e aconfessionale. L'associazione potrà in seguito chiedere il riconoscimento giuridico.

L'Associazione ha sede legale in via Alberto Riva Villasanta, 3 nel Comune di Milano (MI). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione, una volta iscritta nel registro unico nazionale del Terzo settore ne indicherà gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'acronimo ETS verrà integrato nella denominazione solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d'ora in poi RUNTS)

L'Associazione prosegue senza soluzione di continuità l'attività della "Associazione Italiana di Chimica Tessile e Coloristica", costituita in data 28 Gennaio 1925.

ART. 2 (Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci e le Sezioni Territoriali; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Benigno
Corvetti

ART. 5 (Finalità e attività)

L'ente esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro né diretto né indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La finalità istituzionale dell'Associazione è quella di promuovere la diffusione della cultura tessile nel senso più ampio del termine, coinvolgendo persone provenienti da tutti i settori, compresi quelli dell'industria, della scuola, dell'università e degli organi di comunicazione. AICTC non cura questioni sindacali né intende essere una associazione professionale o di rappresentanza di particolari categorie economiche o di datori di lavoro.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D Lgs 117/2017;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

Corrado Ruffini

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale o culturale;

secondo le lettere i), d), e), f), h), g), l), p) e t) dell'articolo 5 comma 1 del D.lgs. 117/2017 e sue integrazioni.

Le attività sopra esposte verranno perseguite mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- promozione, organizzazione e partecipazione a studi, seminari, corsi didattici, scuole, tirocini, stages, congressi, pubblicazioni cartacee e sul web, materiale informatico, conferenze, manifestazioni, visite, eventi, dibattiti, inchieste, convegni, in Italia ed all'estero, in materia formativa, professionale, sociale e culturale;
- sviluppo di strumenti formativi, materiali didattici su qualsiasi supporto, e modalità di formazione e tutoraggio per l'istruzione, curando e favorendo l'elaborazione, la pubblicazione e la diffusione di documentazioni, di studi, di riviste, di testi, di ricerche e sperimentazioni e di materiale didattico e formativo sulle varie discipline, cartaceo, audiovisivo, informatico o di qualsiasi altro genere, provvedendo altresì a soddisfare la domanda di materiale, strumenti ed attrezzature avanzate dalle proprie strutture;
- promozione, organizzazione e partecipazione di iniziative dirette a creare collaborazioni, scambi, affiliazioni e legami culturali con altre associazioni, scuole, enti o istituzioni in tutto il mondo, privati o pubblici, aventi simili finalità;
- dare rappresentanza ai propri associati a alle proprie Sezioni Territoriali nei confronti della Pubblica Amministrazione e degli Enti Pubblici che esercitano la funzione di propria competenza nella zona d'attività, nonché nei confronti di privati, di Enti privati, di organismi, enti, consorzi, società o associazioni che perseguono scopi analoghi, affini o complementari a quelle della Associazione stessa, compresi gli enti di formazione, con i quali partecipare attraverso specifiche intese ad attività ed iniziative promosse o gestite unitariamente per il conseguimento dei fini sociali;
- partecipare e/o confederarsi ad Associazioni, Enti ed Istituzioni Pubbliche o Private (nazionali o internazionali), che svolgano attività analoghe a quelle dell'Associazione; quest'ultima potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti.

È possibile inoltre esercitare attività diverse rispetto a quelle di interesse generale qui sopra esposte, purché siano rispetto ad esse, secondarie e strumentali. La loro individuazione potrà essere successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione della Associazione (da qui in poi anche il "Consiglio Nazionale") ma dovranno essere coerenti con la finalità della Associazione.

ART. 6 – (Ammissione dei soci)

Possono essere soci dell'associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che condividono le finalità dell'ente e si impegnano per realizzarle.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda obbligatoria dell'interessato, entro 30 giorni dalla presentazione della stessa. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Non può comunque essere posta rispetto l'ammissione di nuovi associati:

- alcuna limitazione rispetto alle loro condizioni economiche;
- alcuna discriminazione di qualsiasi natura.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. È quindi esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La partecipazione sociale non è condizionata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale e non è possibile il trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa.

Nel caso in cui il numero degli associati diventi inferiore a quanto stabilito dal D. Lgs. 117/2017, dovrà essere integrato entro un anno trascorso il quale l'Associazione sarà cancellata dal Registro Unico e formulerà richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro.

Gli Associati si dividono in:

- Associati Effettivi;
- Associati Onorari: tra gli Associati, o anche tra i non Associati, italiani o stranieri che hanno acquisito documentate benemeritenze nei confronti dell'Associazione, il Consiglio Nazionale può nominare degli Associati Onorari. La qualifica è vitalizia, il numero dei possibili Associati Onorari non è limitato.
- Presidenti Onorari: tra gli Associati che hanno rivestito la carica di Presidente dell'Associazione, il Consiglio Direttivo può nominare dei Presidenti Onorari in numero massimo di due. La qualifica è vitalizia.

ART. 7 - (Diritti e doveri dei soci)

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere, se iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati, liberamente gli organi sociali/amministrativi/direttivi e di eleggere liberamente negli stessi propri rappresentanti (purché

Proposto
Consiglio Nazionale

associati alla Associazione) oltreché votare per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti secondo il principio del voto singolo di cui all'articolo 2538 comma 2 del Codice Civile;

- essere informati sulle attività della Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, qualora preventivamente autorizzata dal Consiglio Nazionale, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni regolarmente adottate dagli organi dell'Associazione in base allo Statuto stesso;
- astenersi da ogni iniziativa in contrasto con le attività e direttive dell'Associazione;
- utilizzare il logo, il nome e le pubblicazioni dell'Associazione solo previa autorizzazione del Consiglio Nazionale;
- ad agire in nome e per conto dell'Associazione solo previa autorizzazione del Consiglio Nazionale o del Consiglio di Sezione per questioni locali;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Agli associati non può essere riconosciuto alcun diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa e che non si può collegare, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

ART. 8 - (Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Associazione.

ART. 9 - (Recesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dalla Associazione mediante comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione; il recesso ha effetto allo scadere dell'anno sociale in corso purché effettuato con

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 82 comma 5 del D.Lgs. 117/2017 - ESENTE DA IMPOSTA DI REGISTRO AI SENSI DELL'ART. 82 comma 3 del D.Lgs. 117/2017 se per ADEGUAMENTO NORMATIVO

Prof. Dr. S. Basso

Cons. Nat. 1

almeno 3 mesi in anticipo. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dalla Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, solo per gravi motivi, con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato, con possibilità di appello entro 30 giorni all'assemblea. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

Art. 10 – (Sezioni territoriali e delegati di sezione)

L'Associazione può essere articolata in Sezioni Territoriali. In attuazione di ciò in quelle Regioni o zone ove il numero degli iscritti raggiunga le 50 unità (possono in ogni caso essere autorizzate deroghe a tale numero su delibera del Consiglio Nazionale), può essere costituita una "Sezione". Un rappresentante dei 50 Associati proporrà alla Presidenza dell'Associazione la costituzione della "Sezione" allegando distinta degli Associati in regola con le quote sociali. La Presidenza, dopo approvazione da parte del Consiglio, darà disposizioni perché entro un mese vengano indette elezioni per la nomina di un Delegato di Sezione che verrà eletto a maggioranza relativa dei voti degli associati della sezione stessa. Tale delegato avrà una durata elettiva di tre anni ed è rieleggibile per due mandati consecutivi fatto salvo deroga del consiglio nazionale su richiesta della sezione territoriale.

L'eventuale scioglimento della Sezione Territoriale verrà deliberato da una maggioranza di almeno un terzo della totalità degli Associati appartenenti alla sezione stessa e, per divenire efficace, dovrà essere ratificato dal Consiglio Direttivo. L'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto alla Associazione.

ART. 11 - (Organi sociali nazionali)

Gli organi della Associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Organo di amministrazione (Consiglio Nazionale);
- Presidente;
- Organo di controllo (eventuale);
- Organo di revisione (eventuale).

Essi sono liberamente eleggibili.

ART. 12 – (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano della Associazione ed è composta da tutti i soci.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente della Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso collettivo (sul sito web istituzionale) da rendere pubblico almeno 30 giorni prima della data dell'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione avviene anche a mezzo e-mail (o altro idoneo strumento di comunicazione individuale) inviata almeno 30 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci.

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 82 comma 5 del D.Lgs. 117/2017 - ESENTE DA IMPOSTA DI REGISTRO AI SENSI DELL'ART. 82 comma 3 del D.Lgs. 117/2017 se per ADEGUAMENTO NORMATIVO

Preposto
Conservatore



L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Nazionale lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede della Associazione in libera visione a tutti i soci pubblicandolo sul sito web associativo ed inviandolo ad essi in posta elettronica.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento della Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Se la Associazione supera i 500 associati può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili.

I soci possono intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero votare per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e che tale modalità sia stata indicata nell'avviso di convocazione.

ART. 13 - (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il Bilancio di Esercizio secondo quanto meglio dettagliato all'articolo 21 del presente Statuto;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Laddove la Associazione dovesse avere un numero di associati non inferiore a 500 le competenze dell'assemblea potranno essere disciplinate anche in deroga a quanto qui sopra stabilito, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

Fluoroplasto
Cover

ART. 14 - (Validità Assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di 3 o 5 deleghe: 3 quando il numero degli associati è inferiore a 500, 5 se il numero è superiore a 500.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese in prima convocazione a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno metà degli associati (conteggiando anche i rappresentati per delega), mentre in seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e prese comunque a maggioranza. Le votazioni si svolgono con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie la Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

Ciascun associato ha un voto nel rispetto dell'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile; agli associati che siano enti del Terzo settore sono attribuiti più voti, sino ad un massimo di 5, con le seguenti formule:

- 1 voto fino a 100 associati o aderenti;
- 2 voti da 101 a 200 associati o aderenti;
- 3 voti da 201 a 300 associati o aderenti;
- 4 voti da 301 a 400 associati o aderenti;
- 5 voti oltre i 401 associati o aderenti.

I membri dell'organo di amministrazione non possono votare:

- nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità (ivi compresa l'approvazione di bilanci e rendiconti);
- nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità degli organi di revisione contabile.

ART. 15 - (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o

Proposta
avente 14



da un componente dell'assemblea appositamente nominato, e sottoscritto dal presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 16 - (Organo di amministrazione)

La Associazione deve nominare un organo di amministrazione (anche detto "Consiglio Nazionale"). La nomina di tali amministratori spetta all'assemblea degli associati, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo. Coloro che vengono nominati all'interno del consiglio direttivo devono possedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

L'organo di amministrazione è composto da un numero minimo di 9 componenti (se superiore a 9, dovrà comunque essere dispari) fino ad un massimo di 29 membri eletti dall'assemblea tra i propri associati. Al suo interno provvede alla nomina di un Presidente, due vice-Presidenti, un Tesoriere ed un Segretario.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2 mandati consecutivi. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. È ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti: nel caso in cui fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività della Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo; delibera sull'esclusione degli associati o su eventuali richiami agli associati che non rispettassero l'osservanza dei propri doveri.

Ai componenti degli organi sociali (ad eccezione di quelli dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile) non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, indicando il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché l'eventuale attribuzione della rappresentanza dell'ente, precisando se è disgiunta o congiunta.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'organo di amministrazione (il Consiglio Nazionale) ha l'obbligo di predisporre annualmente il Bilancio di Esercizio (secondo quanto previsto dall'articolo 21 del presente Statuto) da proporre poi

Handwritten signature: Giuseppe
Handwritten signature: Gervasio

in approvazione all'Assemblea dei Soci.

ART. 17 - (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Associazione presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 18 - (Organo di controllo - eventuale)

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico (in tal caso dovrà essere formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro), è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Tale obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando sia costituito un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti
ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 82 comma 5 del D.Lgs. 117/2017 - ESENTE DA IMPOSTA DI REGISTRO AI SENSI DELL'ART. 82 comma 3 del D.Lgs. 117/2017 se per ADEGUAMENTO NORMATIVO

Proposto

Consentito

a) b) c) del presente articolo, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati (se la Associazione dovesse superare i 500 associati), può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del codice civile.

ART. 19 - (Organo di Revisione legale dei conti - eventuale)

Si deve nominare un revisore legale (iscritto al relativo registro) dei conti o incaricare una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando si superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

L'obbligo di cui sopra cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina è altresì obbligatoria quando sia costituito un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

ART. 20 - (Risorse economiche - Patrimonio)

Le risorse economiche ed il Patrimonio della Associazione sono costituiti da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi, così come disciplinati dall'articolo 7 del D. Lgs. 117/2017;

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 82 comma 5 del D.Lgs. 117/2017 - ESENTE DA IMPOSTA DI REGISTRO AI SENSI DELL'ART. 82 comma 3 del D.Lgs. 117/2017 se per ADEGUAMENTO NORMATIVO

Prof. Dr. P. P. P.

Cons. M. M.

- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Gli associati receduti, esclusi o comunque cessati hanno la totale assenza di diritti sul Patrimonio della Associazione. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Il **patrimonio** dell'Ente, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il **patrimonio** dell'Ente, al fine dell'ottenimento della personalità giuridica, è costituito da una somma minima pari a euro 15mila liquida e disponibile.

Quando risulta che il **patrimonio** minimo di cui sopra è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di ente non riconosciuto, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Il **fondo di gestione** della Associazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Associazione medesima, salvo quanto previsto per il patrimonio;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al fondo di dotazione;
- da contributi degli associati e delle Sezioni Territoriali;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Associazione saranno impiegate per il funzionamento della Associazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

La gestione delle risorse è orientata al criterio di uso parsimonioso dei beni e delle risorse.

ART. 21 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

La Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali/direttivi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2/3 del D. Lgs. 117/2017 (salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge) nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste (civiche, solidaristiche e di utilità sociale).

prof. scro
avv. M.

ART. 22 - (Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Il bilancio di esercizio deve essere redatto dall'Organo di Amministrazione e approvato dall'Assemblea degli associati. Esso deve essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Se tale bilancio riporta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il Bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 5 a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al Bilancio.

Il Bilancio deve essere depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 23 - (Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017. Se l'Ente dovesse cioè avere ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro dovrà depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui al Codice del Terzo Settore e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Inoltre, se l'Ente dovesse avere ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui dovrà in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornato nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui dovesse aderire, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

ART. 24 - (Personale retribuito)

La Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati (fatto comunque salvo che la qualità di volontario è



incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria) solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

I rapporti tra la Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione. *

ART. 25 – (Volontari - Assicurazione)

La Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, attraverso la Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo o altri separati provvedimenti normativi. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai fini di cui al comma precedente, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Ai fini del presente Statuto non si considera volontario colui che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la

glorioso

Carvent 11/

responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74.

ART. 26 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento della Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo sarà devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017, su deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli associati. La devoluzione sia efficace solo una volta acquisito il parere favorevole dell'ufficio del registro competente (in relazione al quale viene altresì previsto il meccanismo del silenzio-assenso) o del Ministero competente fino a che il RUNTS non sarà operativo.

La Associazione non potrà operare operazioni di trasformazione, fusione e scissione di cui all'articolo 42-bis del Codice Civile.

Art. 27 – (Libri sociali obbligatori e loro esame da parte degli associati)

Oltre a redigere, pubblicare e tenere aggiornati annualmente sul proprio sito web (o su quello della Rete Associativa cui la Associazione dovesse far parte):

1. Il Bilancio Sociale (Redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte).
2. Le informazioni sugli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati, (quando la Associazione dovesse superare con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui).

La Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), e b) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le seguenti modalità:

Adesione

Amministratore

Consiglio



presentazione di una domanda per iscritto con indicate le motivazioni della richiesta, la presa visione del divieto di estrarne copia, di alterarli, di divulgarne le informazioni contenute. L'esame dei documenti dovrà avvenire inoltre alla presenza del Responsabile Legale della Associazione o di un suo delegato.

ART. 28 - (Disposizioni finali relative all'ordinamento interno della Associazione)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Gli amministratori, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile, in quanto compatibile.

Handwritten signature

Handwritten signature

Norme statutarie per la costituzione e regolamentazione delle Sezioni Territoriali

ART. 29 (Denominazione e sede delle Sezioni Territoriali)

Le Sezioni Territoriali della Associazione sono costituite, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 (e dei suoi decreti attuativi e modifiche successive) e della normativa in materia gli Enti del Terzo Settore. Esse, all'atto dell'apertura del Codice Fiscale (e nel caso di Partita Iva) presso l'Agenzia delle Entrate assumeranno la denominazione "Associazione Italiana Di Chimica Tessile E Coloristica Sezione di" aggiungendo il nome della località ove avranno la propria sede legale ed operativa.

Esse assumono la forma giuridica di associazione, apartitica e aconfessionale. Ogni singola Sezione Territoriale potrà in seguito chiedere il riconoscimento giuridico. La singola Sezione avrà durata ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 82 comma 5 del D.Lgs. 117/2017 - ESENTE DA IMPOSTA DI REGISTRO AI SENSI DELL'ART. 82 comma 3 del D.Lgs. 117/2017 se per ADEGUAMENTO NORMATIVO



illimitata fatto salvo lo scioglimento dell'Associazione nazionale.

Il trasferimento della sede legale ed operativa della Sezione Territoriale, una volta deliberata dal Consiglio Nazionale, comporta l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La Sezione Territoriale, una volta iscritta nel registro unico nazionale del Terzo settore ne indicherà gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. L'acronimo ETS verrà integrato nella denominazione solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d'ora in poi RUNTS).

ART.30 – (Componenti delle Sezioni Territoriali)

I componenti delle Sezioni Territoriali sono i soci di AICTC nazionale che risiedono e/o operano e/o a seconda della preferenza espressa nel territorio geografico coperto dalla Sezione territoriale.

ART.31 (Diritti e doveri dei Soci afferenti ad una Sezione Territoriale)

I soci afferenti ad una Sezione Territoriale della Associazione hanno il diritto di:

- eleggere, se iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei Soci della Sezione Territoriale, liberamente gli organi sociali/direttivi della Sezione Territoriale cui appartengono e di essere liberamente eletti negli stessi oltreché votare per l'approvazione e le modificazioni dei Regolamenti della stessa secondo il principio del voto singolo di cui all'articolo 2538 comma 2 del Codice Civile;
- essere informati sulle attività della Associazione e della propria Sezione Territoriale e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- in riferimento alla propria Sezione Territoriale: prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare nell'Assemblea della propria Sezione Territoriale purché iscritti da almeno tre mesi nel libro dei Soci. Ciascun socio ha diritto ad un voto.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa della Sezione Territoriale secondo l'importo annualmente stabilito;
- prendere visione dei libri sociali della propria Sezione Territoriale secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Prof. Dr. G. Basso
Cons. Dr. M. M.

Ai soci della Sezione Territoriale non può essere riconosciuto alcun diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa della Sezione Territoriale e non si può collegare, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

ART. 32 - (Recesso ed esclusione del socio della Sezione Territoriale)

Il socio della Sezione Territoriale può recedere dalla Associazione mediante comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione nazionale che provvederà all'annotazione nel Libro dei Soci nazionale e della Sezione Territoriale; il recesso ha effetto allo scadere dell'anno sociale in corso purché effettuato con almeno 3 mesi in anticipo. Il socio della Sezione Territoriale che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dalla Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione della propria Sezione Territoriale, solo per gravi motivi, con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato, con possibilità di appello entro 30 giorni all'assemblea della propria Sezione Territoriale. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 33 - (Organi sociali)

Gli organi della propria Sezione Territoriale sono:

- Assemblea Territoriale dei Soci della Sezione Territoriale;
- Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo Territoriale);
- Presidente di Sezione;
- Organo di controllo territoriale (eventuale);
- Organo di revisione territoriale (eventuale).

Essi sono liberamente eleggibili.

ART. 34 – (Assemblea Territoriale dei soci della Sezione Territoriale)

L'Assemblea Territoriale dei soci della Sezione Territoriale è l'organo sovrano della Sezione Territoriale ed è composta da tutti i soci della Sezione Territoriale stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente di Sezione o da chi ne fa le veci mediante avviso collettivo (sul sito web istituzionale della Sezione) da rendere pubblico almeno 15 giorni prima della data dell'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione avviene anche a mezzo e-mail (o altro idoneo strumento di comunicazione individuale) inviata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea territoriale dei soci della Sezione Territoriale al recapito risultante dal libro dei soci della Sezione Territoriale.

L'Assemblea Territoriale dei soci della Sezione Territoriale è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci della Sezione Territoriale della medesima sezione territoriale o quando il Consiglio Direttivo Territoriale della medesima sezione territoriale lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Allegato

Carveto 14/11

Delle riunioni dell'assemblea territoriale dei soci della Sezione Territoriale è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente Territoriale e dal verbalizzante e conservato presso la sede della sezione, in libera visione a tutti i soci della Sezione Territoriale della sezione medesima, pubblicandolo sul sito web della sezione ed inviandolo ad essi in posta elettronica.

L'Assemblea Territoriale dei soci della Sezione Territoriale può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per lo scioglimento della Sezione Territoriale. È ordinaria in tutti gli altri casi.

I soci della Sezione Territoriale possono intervenire alla propria assemblea Territoriale mediante mezzi di telecomunicazione ovvero votare per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del socio della Sezione Territoriale che partecipa e vota e che tale modalità sia stata indicata nell'avviso di convocazione.

ART. 35 - (Compiti dell'Assemblea Territoriale dei soci della Sezione Territoriale)

L'assemblea Territoriale dei soci della Sezione Territoriale:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali della sezione;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti della sezione;
- c) approva il Bilancio di Esercizio della sezione secondo quanto meglio dettagliato dal presente Statuto;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali della sezione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione dei soci della Sezione Territoriale;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della sezione;
- hi) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Laddove la singola Sezione Territoriale dovesse avere un numero di componenti non inferiore a 500 le competenze dell'assemblea potranno essere disciplinate anche in deroga a quanto qui sopra stabilito, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

ART. 36 - (Validità Assemblee Territoriali dei soci della Sezione Territoriale)

L'assemblea territoriale dei soci della Sezione Territoriale ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci della Sezione Territoriale aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Ciascun socio della Sezione Territoriale può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 82 comma 5 del D.Lgs. 117/2017 - ESENTE DA IMPOSTA DI REGISTRO AI SENSI DELL'ART. 82 comma 3 del D.Lgs. 117/2017 se per ADEGUAMENTO NORMATIVO

Allegato

Corretto

della Sezione Territoriale mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio della Sezione Territoriale è portatore di un numero massimo di 3 o 5 deleghe: 3 quando il numero dei soci della Sezione Territoriale è inferiore a 500, 5 se il numero è superiore a 500.

Le deliberazioni dell'assemblea Territoriale ordinaria dei soci della Sezione Territoriale vengono prese in prima convocazione a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno metà dei soci della Sezione Territoriale (conteggiando anche i rappresentati per delega), mentre in seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e prese comunque a maggioranza. Le votazioni si svolgono con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea Territoriale dei soci della Sezione Territoriale lo ritenga opportuno).

L'assemblea Territoriale straordinaria dei soci della Sezione Territoriale scioglie la Sezione Territoriale e ne devolve il patrimonio alla Associazione Nazionale col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci della Sezione Territoriale.

Ciascun socio della Sezione Territoriale ha un voto nel rispetto dell'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.

I membri dell'organo di amministrazione territoriale non possono votare:

- nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità (ivi compresa l'approvazione di bilanci e rendiconti);
- nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità degli organi di revisione contabile della propria sezione territoriale.

ART. 37- (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea Territoriale dei soci della Sezione Territoriale sono riassunte in un verbale redatto dal segretario territoriale o da un componente dell'assemblea Territoriale dei soci della Sezione Territoriale appositamente nominato, e sottoscritto dal presidente territoriale.

Ogni socio della Sezione Territoriale ha diritto di consultare i verbali delle assemblee della propria sezione territoriale e di trarne copia.

ART. 38 - (Organo di amministrazione territoriale)

Ogni Sezione Territoriale deve nominare un organo di amministrazione (anche detto "Consiglio Direttivo Territoriale"). La nomina di tali amministratori spetta all'assemblea Territoriale dei soci della Sezione Territoriale, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo della Sezione Territoriale dal Consiglio Nazionale. Coloro che vengono nominati all'interno del consiglio direttivo territoriale devono possedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

Allegato

Conferma

L'organo di amministrazione territoriale è composto da un numero minimo di 3 componenti (se superiore a 3, dovrà comunque essere dispari) membri eletti dall'assemblea Territoriale, tra i propri componenti.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2 mandati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione territoriale è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti: nel caso in cui fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti. Esso delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente territoriale.

L'organo di amministrazione territoriale deve essere convocato attraverso una idonea comunicazione inviata ai suoi membri che contenga ordine del giorno, data e sede della riunione, almeno 7 giorni prima. In caso di comprovata urgenza anche entro 3 giorni.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea Territoriale dei soci della Sezione Territoriale;

- redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività della Sezione Territoriale, il rendiconto consuntivo e preventivo;
- elabora e dà esecuzione alle linee generali programmatiche delle attività approvate dall'assemblea Territoriale dei soci della Sezione Territoriale;
- si occupa di risolvere eventuali controversie che possano insorgere tra la Sezione Territoriale ed i soci della Sezione Territoriale;
- provvede alla domanda di iscrizione della Sezione Territoriale nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- delibera sull'esclusione dei soci della Sezione Territoriale.

Ai componenti degli organi amministrativi territoriali (ad eccezione di quelli dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile) non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Gli amministratori territoriali, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, indicando il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché l'eventuale attribuzione della rappresentanza dell'ente, precisando se è disgiunta o congiunta.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori territoriali è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Prof. Dr. G. G. G.

Caro M.

L'organo di amministrazione territoriale (il Consiglio Direttivo Territoriale) ha l'obbligo di predisporre annualmente il Bilancio di Esercizio (secondo quanto previsto dall'articolo 21 del presente Statuto) da proporre poi in approvazione alla propria Assemblea Territoriale.

ART. 39 – (Presidente Territoriale)

Il Presidente territoriale ha la legale rappresentanza della propria sezione territoriale, presiede l'organo di amministrazione territoriale e l'assemblea territoriale; convoca l'assemblea Territoriale dei soci della Sezione Territoriale e l'organo di amministrazione territoriale sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il presidente territoriale dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea Territoriale dei soci della Sezione Territoriale, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente territoriale convoca l'assemblea territoriale per l'elezione del nuovo presidente territoriale e dell'organo di amministrazione territoriale.

Il presidente territoriale svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione territoriale in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente territoriale sostituisce il Presidente territoriale in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 40 - (Organo di controllo territoriale - eventuale)

La nomina di un organo di controllo territoriale, anche monocratico (in tal caso dovrà essere formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro), è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Tale obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina dell'organo di controllo territoriale è altresì obbligatoria quando sia costituito un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

Ai componenti dell'organo di controllo territoriale si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo territoriale devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 82 comma 5 del D.Lgs. 117/2017 - ESENTE DA IMPOSTA DI REGISTRO AI SENSI DELL'ART. 82 comma 3 del D.Lgs. 117/2017 se per ADEGUAMENTO NORMATIVO

Allegato

Coverto M.

L'organo di controllo territoriale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti a) b) c) del presente articolo, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo territoriale deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo territoriale esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale territoriale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale territoriale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo territoriale.

I componenti dell'organo di controllo territoriale possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori territoriali notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ogni socio della Sezione Territoriale, ovvero almeno un decimo dei soci della Sezione Territoriale nelle sezioni territoriali che hanno più di 500 componenti, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo territoriale, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea territoriale dei soci della Sezione Territoriale. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo dei componenti dell'ente, l'organo di controllo territoriale deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del codice civile.

ART. 41 – (Organo territoriale di Revisione legale dei conti - eventuale)

Si deve nominare un revisore legale (iscritto al relativo registro) dei conti o incaricare una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando si superino nella Sezione Territoriale per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

L'obbligo di cui sopra cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina è altresì obbligatoria quando sia costituito un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

ART. 42 - (Risorse economiche - Patrimonio)

Le risorse economiche ed il Patrimonio della Sezione Territoriale sono costituiti da:

- quote associative della Sezione Territoriale;

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 82 comma 5 del D.Lgs. 117/2017 - ESENTE DA IMPOSTA DI REGISTRO AI SENSI DELL'ART. 82 comma 3 del D.Lgs. 117/2017 se per ADEGUAMENTO NORMATIVO

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi, così come disciplinati dall'articolo 7 del D. Lgs. 117/2017;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

I soci della Sezione Territoriale receduti, esclusi o comunque cessati hanno la totale assenza di diritti sul Patrimonio della propria Sezione Territoriale e della Associazione. Le quote e i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili.

Il patrimonio della Sezione Territoriale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della Sezione Territoriale al fine dell'eventuale ottenimento della personalità giuridica, è costituito da una somma pari a euro 15mila liquida e disponibile.

ART. 43 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

La Sezione Territoriale ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali/direttivi territoriali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto di tesseramento durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2/3 del D. Lgs. 117/2017 (salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge) nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste (civiche, solidaristiche e di utilità sociale).

Si considerano distribuzione indiretta di utili:

- la corresponsione ad amministratori sindaci o a qualunque altro componente di organi sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività e alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche dai CCNL di categoria o di riferimento;
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi superiori al valore nominale;
- salvo che tali prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività generale perseguita, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a condizioni più favorevoli di quelle di mercato a persone che a qualunque titolo operano per la Associazione (ivi comprese le sue Sezioni Territoriali) o ne fanno

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 82 comma 5 del D.Lgs. 117/2017 - ESENTE DA IMPOSTA DI REGISTRO AI SENSI DELL'ART. 82 comma 3 del D.Lgs. 117/2017 se per ADEGUAMENTO NORMATIVO

Allegato

Cavata M

parte, così come a soggetti che effettuino erogazioni liberali a favore della Associazione e alle sue Sezioni Territoriali e ai loro parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado o alle società a questi direttamente o indirettamente controllate o collegate.

ART. 44 – (Bilancio della Sezione Territoriale)

I documenti di bilancio della Sezione Territoriale sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione territoriale e viene approvato dalla propria assemblea territoriale ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Il bilancio di esercizio della sezione territoriale deve essere redatto dal proprio Organo di Amministrazione territoriale e approvato dalla propria Assemblea territoriale. Esso deve essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, della sezione territoriale e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario della sezione territoriale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Se tale bilancio riporta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il Bilancio della sezione territoriale deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.

L'organo di amministrazione territoriale documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 5 a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al Bilancio della sezione territoriale.

Il Bilancio della sezione territoriale deve essere depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 45 - (Bilancio sociale della sezione territoriale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017. Se la Sezione Territoriale dovesse cioè avere ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro dovrà depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale della sezione territoriale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui al Codice del Terzo Settore e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni della sezione territoriale, anche ai fini della valutazione

florinda

Consiglio

dell'impatto sociale delle attività svolte.

Inoltre, se la Sezione Territoriale dovesse avere ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui dovrà in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornato nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui dovesse aderire, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo territoriali, ai dirigenti nonché ai soci della Sezione Territoriale.

ART. 46 - (Personale retribuito della sezione territoriale)

La Sezione Territoriale può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri componenti (fatto comunque salvo che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Associazione) solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità civiche e solidaristiche e di utilità sociale. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei componenti nella singola sezione territoriale.

I rapporti tra la Sezione Territoriale ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dalla Associazione.

ART. 47 - (Volontari - Assicurazione)

La Sezione Territoriale opera prevalentemente mediante il lavoro volontario dei propri componenti ed è tenuta a iscrivere in un apposito Registro dei volontari coloro che svolgono la loro attività in modo non occasionale, nelle modalità e nei tempi che saranno definiti dai decreti ministeriali previsti.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, attraverso la Sezione Territoriale, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla Sezione Territoriale soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo o altri separati provvedimenti normativi. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai fini di cui al comma precedente, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della

Flaminio

Carveto M. m.

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Sezione Territoriale di cui il volontario è componente o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Ai fini del presente Statuto non si considera volontario il socio che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74.

ART. 48 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento della Sezione Territoriale sarà deciso soltanto dall'assemblea territoriale straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017, su deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli associati. La devoluzione sia efficace solo una volta acquisito il parere favorevole dell'ufficio del registro competente (in relazione al quale viene altresì previsto il meccanismo del silenzio-assenso) o il Ministero fino a che il RUNTS non sarà operativo.

La Sezione Territoriale e non potrà operare operazioni di trasformazione, fusione e scissione di cui all'articolo 42-bis del Codice Civile.

Art. 49 – (Libri sociali territoriali obbligatori e loro esame da parte dei soci della Sezione Territoriale)

Oltre a redigere, pubblicare e tenere aggiornati annualmente sul proprio sito web (o su quello della Associazione):

1. Il Bilancio Sociale della sezione territoriale (Redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte).

2. Le informazioni sugli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 82 comma 5 del D.Lgs. 117/2017 - ESENTE DA IMPOSTA DI REGISTRO AI SENSI DELL'ART. 82 comma 3 del D.Lgs. 117/2017 se per ADEGUAMENTO NORMATIVO

Allo Budo

Carlo M...

componenti degli organi di amministrazione e controllo territoriale, ai dirigenti nonché ai soci, (quando la singola sezione territoriale dovesse superare con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui).

La Sezione Territoriale deve tenere:

- a) il libro dei soci della Sezione Territoriale;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee della Sezione Territoriale, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione territoriale, dell'organo di controllo territoriale, e di eventuali, altri organi sociali territoriali.

I libri di cui alle lettere a) e b), sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione territoriale. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

I soci della Sezione Territoriale hanno diritto di esaminare i libri sociali territoriali, secondo le seguenti modalità: presentazione di una domanda per iscritto con indicate le motivazioni della richiesta, la presa visione del divieto di estrarne copia, di alterarli, di divulgarne le informazioni contenute. L'esame dei documenti dovrà avvenire inoltre alla presenza del Responsabile Legale della Sezione Territoriale o di un suo delegato.

ART. 50 - (Disposizioni finali per l'ordinamento interno delle Sezioni Territoriali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Gli amministratori, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo territoriali e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, dei soci della Sezione Territoriale e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili. Almeno un decimo dei soci della Sezione Territoriale della singola sezione territoriale, l'organo di controllo territoriale, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile, in quanto compatibile.

Firmato: Il Presidente



La segretaria

